
STUDIO SANGUIGNI

*Circolare informativa
di aggiornamento
n. 1/2017*

Data: 11/05/2017

Sommario

Sommario	2
Bene a sapersi	3
Variazione all'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva	3
Contrasto alle indebite compensazioni dei crediti fiscali	3
Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni	4
Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dagli eredi	6
Agenda	7
Scadenario dal 16 al 31 Maggio 2017	7

Bene a sapersi

Variazione all'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva

Con l'art. 2 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, vengono, per così dire, penalizzati gli esercenti attività d'impresa, arte e professione, limitando ad un massimo di un anno l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti.

Specificamente, è stato modificato il secondo capoverso dell'art. 19, comma 1, del decreto Iva, stabilendo che il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti può risultare esercitato, al più tardi, con la dichiarazione inerente al periodo d'imposta in cui il medesimo è sorto e alle condizioni esistenti "al momento della nascita del diritto medesimo".

Per meglio comprendere la portata della variazione, di seguito si riportano i due disposti normativi citati:

Testo in vigore fino al 23 aprile 2017	Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, <i>con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo</i> a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Testo in vigore dal 24 aprile 2017	Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi <i>con la dichiarazione relativa all'anno</i> in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Ne deriva, di conseguenza, che una fattura inerente acquisto ricevuta alla fine del mese di dicembre del 2016 non registrata nello stesso mese e, quindi, non portata in detrazione nel 2016. Seguendo l'interpretazione letterale dei disposti predetti:

- fino al 23 aprile 2017, sussisteva la possibilità di procedere alla detrazione dell'Iva inerente alla predetta fattura entro il mese di aprile 2017 (termine di presentazione della dichiarazione IVA del secondo periodo d'imposta successivo al 2016, quindi relativa al 2017);
- dal 24 aprile 2017, la detrazione dell'Iva relativa a una fattura ricevuta alla fine del mese di dicembre 2016 poteva essere esercitata al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva inerente al 2016 e, quindi, entro il 28 febbraio 2017 (a regime entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto).

Si è accennato "seguendo l'interpretazione letterale", in quanto si ritiene l'operatività della norma con decorrenza operative dalle fatture ricevute a partire dal 24 aprile 2017.

Contrasto alle indebite compensazioni dei crediti fiscali

L'art. 3 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ha ridotto da € 15.000,00 a €5.000,00 la soglia oltre la quale è necessario apporre il visto di conformità nelle dichiarazioni, per poter effettuare la compensazione.

La variazione predetta esplica effetti a livello:

- dell'Iva;
- delle imposte sui redditi;
- delle addizionali;
- delle ritenute alla fonte;
- delle imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
- dell'Irap;

mentre non è necessario procedere all'apposizione del predetto visto nell'ipotesi di richieste di compensazioni Iva trimestrali (modello IVA TR).

Da quanto accennato, si deduce che a livello di Iva scompare la soglia "intermedia", da €5.000,00 a €15.000,00, entro la quale - ai fini della compensazione- era necessario attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva.

Ne deriva, di conseguenza, che ai fini dell'Iva sussiste:

- la compensazione libera fino a €5.000,00;
- compensazione con preventiva presentazione della dichiarazione Iva con apposizione del visto di conformità, per importi di entità superiore a €5.000,00.

Per quanto attiene, invece, le imposte dirette, rispetto alla disciplina previgente, si abbassa da €15.000,00 a €5.000,00, la soglia oltre la quale, ai fini della compensazione, sussiste la necessità di dotare la dichiarazione di riferimento del previsto visto di conformità, pur rimanendo confermato, a differenza dell'Iva, che ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito derivante da imposte dirette, non è richiesta la preventiva presentazione della dichiarazione.

A titolo meramente indicativo, sarà possibile compensare preventivamente le imposte dovute e trasmettere successivamente la dichiarazione munita del visto di conformità. Tuttavia è opportuno monitorare in corso d'anno l'utilizzo del credito in modo da verificare se il limite di €5.000,00 risulta o meno superato, al fine di prendere nota o meno della necessità di ottenere il rilascio del visto di conformità.

Se il contribuente procede a compensare senza poi procedere all'apposizione del visto, o se con visto apposto da un soggetto non abilitato, sarà tenuto:

- a recuperare l'entità del credito utilizzato;
- a corrispondere la sanzione amministrativa nella misura del 30%;

senza possibilità di utilizzare la compensazione per riversare l'imposta indebitamente compensata.

Per i titolari di partita Iva, sono state, inoltre, introdotte ulteriori restrizioni sulle modalità di utilizzo e presentazione del modello F24 con compensazione.

Specificamente è stato previsto l'obbligo generalizzato di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate per qualsiasi somma oggetto di compensazione, sia che si tratti di Iva, sia che si tratti di imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti d'imposta.

Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni

L'art. 1, comma 558, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, prevede la possibilità di affrancare il saldo attivo risultante dalla rivalutazione dei beni d'impresa mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

Il predetto *saldo attivo di rivalutazione* è costituito, ai fini fiscali, dall'importo iscritto nel passivo del bilancio in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati.

Tale importo, così come stabilito dall'art. 4, comma 1, del D.M. 19 aprile 2002, n. 86, deve essere assunto ai fini dell'affrancamento al lordo dell'imposta sostitutiva versata per il riconoscimento fiscale degli effetti della rivalutazione, senza tener conto, pertanto, della circostanza che il medesimo deve necessariamente risultare esposto in bilancio al netto dell'imposta sostitutiva.

Al riguardo, si ritiene opportuno porre in rilievo che in caso di distribuzione, ai sensi:

- dell'art. 13, comma 3, della L. 21 novembre 2000, n. 342;

e:

- dell'art. 9, comma 2, del D.M. 13 aprile 2001, n. 162;

il saldo aumentato dell'imposta sostitutiva concorre a formare la base imponibile della società.

Specularmente si deve ritenere che anche in sede di *affrancamento del saldo*, vale a dire di assoggettamento dello stesso a tassazione sostitutiva, è necessario procedere ad aumentare il saldo attivo dell'importo dell'imposta sostitutiva.

Inoltre, sui maggiori valori iscritti in bilancio si rende dovuta sui maggiori valori iscritti in bilancio in sede di rivalutazione l'imposta sostitutiva che deve essere calcolata nella misura:

- del 16%, per i beni ammortizzabili;

e:

- del 12%, per i beni non ammortizzabili;

tenendo in considerazione che:

- tale imposta deve essere:
- computata in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione;
- versata in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione viene eseguita *oppure* entro il trentesimo giorno successivo al predetto termine maggiorandola dello 0,40% a titolo di interesse;
- corrisposta utilizzando il modello F24 con indicazione del codice tributo "1811", con possibilità di compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241;
- l'esercizio dell'opzione per la rivalutazione dei beni d'impresa si deve ritenere senz'altro perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva.

Ne deriva, di conseguenza, che l'omesso, l'insufficiente e/o il tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della rivalutazione, nel qual caso, l'imposta sostitutiva non corrisposta costituirà oggetto di iscrizione a ruolo ai sensi degli artt. 10 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando la possibilità per il soggetto interessato di avvalersi del cosiddetto "ravvedimento operoso".

Anche per quanto attiene alle modalità sia di versamento dell'imposta sostitutiva, sia sul perfezionamento dell'operazione di affrancamento, si rendono operative le medesime modalità accennate, con la differenza che deve essere evidenziato il codice tributo "1813".

La riserva costituita in seguito alla rivalutazione, se affrancata, è liberamente distribuibile e non concorre, pertanto, a formare il reddito imponibile del soggetto che effettua la distribuzione.

Inoltre, ai fini fiscali si deve porre in rilievo che:

- l'eventuale distribuzione, dopo l'affrancamento, del *saldo attivo di rivalutazione* non consente di beneficiare del credito di imposta pari all'imposta sostitutiva assolta al momento della rivalutazione;
- in caso di distribuzione, poiché le riserve, una volta affrancate, confluiscono tra le riserve di utili, il socio è tenuto ad assoggettare a tassazione l'importo percepito secondo le regole ordinariamente previste per la tassazione dei dividendi;
- in caso di distribuzione del saldo attivo dopo l'affrancamento, si rende applicabile la presunzione di cui all'art. 47, comma 1, del Tuir, secondo cui si devono considerare prioritariamente distribuite le riserve di utili rispetto alle riserve di capitali, mentre tale presunzione non opera, per espressa previsione normativa, per le riserve in sospensione d'imposta;
- nell'ipotesi di distribuzione del saldo attivo non affrancato, lo stesso concorre a formare la base imponibile della società e, quindi, in tal caso, l'intero saldo attivo distribuito costituisce utile in capo ai soci;
- l'imposta sostitutiva pagata in sede di affrancamento del saldo di rivalutazione è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto;
- se l'imposta sostitutiva viene imputata al capitale sociale, la riduzione del capitale sociale deve essere operata, anche in deroga all'art. 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'art. 2445, secondo comma, del medesimo codice secondo cui "l'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale";
- per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso relativo all'imposta sostitutiva si rendono applicano le medesime disposizioni previste per le imposte sui redditi;
- l'assoggettamento del saldo attivo di rivalutazione all'imposta sostitutiva del 10%, produce il solo l'effetto di rendere libera la riserva dal regime di sospensione d'imposta a partire dal 2017;
- l'affrancamento del saldo attivo non produce, invece, effetti sul differimento del riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto in bilancio sui beni in conseguenza della rivalutazione, in quanto non sono state previste deroga in tal senso e, di conseguenza, se è stato eseguito l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, i maggiori valori fiscali attribuiti ai beni per effetto della rivalutazione si devono, comunque, considerare riconosciuti solo a decorrere dal terzo esercizio o periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita o, in caso di realizzo dei beni, a decorrere dal quarto esercizio successivo.

Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dagli eredi

Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi, tenendo presente che sul frontespizio del modello devono essere indicati il codice fiscale e gli altri dati personali del contribuente deceduto, mentre l'erede deve compilare l'apposito riquadro del frontespizio "Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri", oltre, ovviamente, a sottoscrivere la dichiarazione.

Per quanto attiene la presentazione della dichiarazione da parte degli eredi, si pone in rilievo che può essere utilizzato sia il modello cartaceo, sia la trasmissione telematica, i cui termini di presentazione fanno riferimento alla data in cui è avvenuto il decesso.

Infatti, se gli eredi decidono di utilizzare:

- il modello Redditi cartaceo da consegnare esclusivamente ad un ufficio postale, se il decesso è avvenuto:
- nel corso dell'anno 2016 o entro la fine del mese di febbraio 2017, deve essere presentato nel periodo compreso tra il 2 maggio 2017 e il 30 giugno 2017;
- nel periodo compreso tra il 1° marzo 2017 e il 30 giugno 2017, il termine di presentazione viene prorogato di sei mesi e, quindi, il termine ultimo è il 31 dicembre 2017;
- l'invio telematico del modello Redditi, se il decesso è avvenuto:
- nel corso dell'anno 2016 o entro la fine del mese di maggio 2017, deve risultare trasmesso nei termini ordinari e cioè entro il 30 settembre 2017 (prorogato al 2 ottobre successivo, in quanto il giorno 30 settembre cade di sabato);
- nel periodo compreso tra il 1° giugno 2017 e il 30 settembre 2017, il termine per l'invio viene prorogato di sei mesi e, quindi, il termine ultimo è il 31 marzo 2018 (prorogato al 2 aprile successivo, in quanto il 31 marzo cade di sabato).

In pratica, per le persone decedute nel 2016 o entro il mese di febbraio 2017 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari, mentre per quelle decedute successivamente, la dichiarazione gode della proroga di sei mesi.

Inoltre, si ritiene utile rammentare che se nel 2017 la persona deceduta aveva già presentato il modello 730 dal quale risultava un credito, che successivamente non è stato rimborsato dal sostituto d'imposta, l'erede ha la possibilità di far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del soggetto deceduto.

Agenda

Scadenario dal 16 al 31 Maggio 2017

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
16	ACCISE-IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E CONSUMO Pagamento delle accise relative e/o di competenza del <i>mese precedente</i> , compresa quella sull'energia elettrica in rata d'acconto.	
16	ADDIZIONALI COMUNALE E/O REGIONALE IRPEF I datori di lavoro o sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati devono procedere al pagamento delle eventuali addizionali comunali e/o regionali all'Irpef di competenza del <i>mese precedente</i> .	
16	ADDIZIONALE SU BONUS E STOCK OPTIONS I soggetti che operano nel settore finanziario che, <i>nel corso del mese precedente</i> hanno corrisposto compensi a dirigenti e/o a amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione, devono procedere al pagamento della conseguente addizionale.	
16	ARTIGIANI E COMMERCianti-CONTRIBUTI IVS Pagamento, da parte degli artigiani e dei commercianti della prima rata di contribuzione dovuta per l'anno in corso calcolata sul cosiddetto "minimale", mediante versamento utilizzando il modello F24 e specificando gli appropriati codici di riferimento, tenendo presente che sono tenuti all'adempimento tutti i soggetti, con o senza partita Iva, titolari di imprese artigiane e commerciali, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la loro attività lavorativa nell'impresa familiare o coniugale.	
16	BONIFICI RELATIVI A SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO O DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Pagamento da parte delle banche e di Poste Italiane delle ritenute alla fonte che sono state operate nel corso del mese precedente sui bonifici di pagamento degli oneri e/o delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della prevista detrazione fiscale.	
16	CASAGIT - DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI Pagamento, da parte dei datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti, dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> .	
16	CONDOMINI PER APPALTI DI OPERE E/O DI SERVIZI I condomini che, nel corso del mese precedente, hanno corrisposto corrispettivi per appalti di opere e/o di servizi che risultano posti in essere nell'esercizio di impresa o che sono qualificabili come redditi diversi a norma dell'art. 67, comma 1, lett. i) del Tuir, devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente, tenendo presente che il versamento deve essere effettuato se l'entità delle ritenute operate è di almeno €500,00.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-ADEMPIMENTO INERENTI AI RAPPORTI DI LAVORO Versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro calcolato sui compensi erogati ai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati <i>nel corso del mese precedente</i> , nonché dei contributi trimestrali per gli operai agricoli a tempo indeterminato.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE EX ENPALS Pagamento, da parte dei soggetti che svolgono l'attività nell'ambito dei settori dello sport e dello spettacolo, dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> per i compensi erogati agli sportivi professionisti e/o ai lavoratori dello spettacolo.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-BORSE DI STUDIO I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato borse di studio per la frequenza	

	di corsi di dottorato di ricerca e/o eventuali assegni di ricerca o per attività di tutoraggio, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al <i>mese precedente</i> .	
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-COMPENSI I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e assimilati, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al <i>mese precedente</i> .	
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al <i>mese precedente</i> per l'importo eccedente il limite predetto.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-PROVVIGIONI PER VENDITE A DOMICILIO I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente nella misura del 78% dell'importo eccedente il limite predetto.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-SPEDIZIONIERI DOGANALI Versamento del contributo Inps sui compensi erogati agli spedizionieri doganali nel corso del mese precedente.	
16	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI CAPITAL GAIN - REGIME AMMINISTRATO Pagamento, da parte delle Banche, Poste, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva applicata nel corso del precedente mese di marzo (<i>secondo mese precedente</i>), in applicazione del regime di "risparmio amministrato" agli investitori.	
16	IMPOSTA SOSTITUTIVA REDDITI DI CAPITALE E CAPITAL GAIN - REGIME GESTITO Pagamento, da parte delle Banche, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva inerente ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", nell'ipotesi di revoca del mandato di gestione attivata nel corso del precedente mese di marzo (<i>secondo mese precedente</i>).	
16	IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI I soggetti che pongono in essere in modo continuativo attività di intrattenimento devono procedere al pagamento dell'imposta inerente alle attività che sono state svolte nel <i>corso del mese precedente</i> .	
16	INAIL-VERSAMENTO SECONDA RATA PREMIO I datori di lavoro che si sono avvalsi dell'opportunità di corrispondere in maniera dilazionata i premi dovuti per l'anno in corso devono procedere al versamento della rata di premio anticipato (con la dovuta maggiorazione per interessi di dilazione nella misura espressamente prevista, come di seguito specificato) risultante dall'operazione di autoliquidazione ed inerente all'eventuale saldo dovuto per l'anno precedente e all'acconto per l'anno in corso, mediante versamento utilizzando il modello F24.	
16	INCREMENTI DI PRODUTTIVITÀ, REDDITIVITÀ, QUALITÀ, EFFICIENZA E INNOVAZIONE O A PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELL'IMPRESA Versamento, da parte dei datori di lavoro-settore privato, dell'imposta sostitutiva Irpef e relative addizionali del 10% calcolata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione o a partecipazione agli utili dell'impresa.	
16	IVA DOVUTA-SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO O DI VANTAGGIO Se ne ricorrono le condizioni, pagamento dell'Iva inerente agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni passive di cui risultino debitori d'imposta, poste in essere <i>nel corso del mese</i>	

	<i>precedente</i> da parte dei soggetti che applicano il regime forfetario o quello di vantaggio (cosiddetti: contribuenti minimi).	
16	<p>IVA DOVUTA-LIQUIDAZIONE PERIODICA</p> <p>Pagamento:</p> <p>da parte dei soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell'Iva con periodicità mensile, dell'eventuale debito di tributo di competenza dello scorso mese;</p> <p>da parte dei soggetti Iva che hanno affidato la tenuta della contabilità a terzi nel rispetto delle vigenti disposizioni, dell'eventuale debito di tributo riguardante le risultanze della liquidazione Iva dello scorso mese di marzo (<i>secondo mese precedente</i>);</p> <p>mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	
16	<p>IVA DOVUTA-SOGGETTI MENSILI OPERANTI CON SUBFORNITURE</p> <p>Pagamento, da parte dei contribuenti Iva mensili soggetti al regime ex art. 74, comma 4-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, del tributo dovuto per lo scorso trimestre solare (mesi di gennaio, febbraio e marzo), mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e specificando l'appropriato codice tributo "6720-Subfornitura Iva mensile-versamento cadenza trimestrale-1° trimestre".</p>	
16	<p>IVA DOVUTA-SOGGETTI TRIMESTRALI</p> <p>I soggetti passivi o contribuenti Iva in regime opzionale trimestrale devono procedere ad effettuare la liquidazione e alla corresponsione dell'Iva a credito dell'Erario dello scorso trimestre solare (mesi di gennaio, febbraio e marzo), con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi, mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e specificando l'appropriato codice tributo.</p>	
16	<p>IVA DOVUTA-SOGGETTI TRIMESTRALI (CATEGORIE SPECIALI)</p> <p>I soggetti passivi o contribuenti Iva in regime trimestrale per "natura" di cui all'art. 74, commi 4 e 4-bis del decreto Iva (categorie speciali), come, a titolo meramente indicativo gli autotrasportatori e i benzinai, devono procedere ad effettuare la liquidazione e alla corresponsione dell'Iva a credito dell'Erario dello scorso trimestre solare (mesi di gennaio, febbraio e marzo), senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi, mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e specificando l'appropriato codice tributo.</p>	
16	<p>Iva dovuta-versamento imposta risultante da dichiarazione annuale</p> <p>Pagamento, da parte dei contribuenti Iva, dell'eventuale <i>terza rata</i> del saldo inerente al tributo dovuto per l'anno 2016 risultante dalla dichiarazione annuale, mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche ed evidenziando l'appropriato codice tributo "6099-Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>	
16	<p>RITENUTE ALLA FONTE E/O IMPOSTE SOSTITUTIVE</p> <p>I sostituti d'imposta che nel corso del mese precedente hanno corrisposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • compensi per avviamento commerciale; • contributi degli enti pubblici; • indennità per la cessazione del rapporto di lavoro; • interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi); • premi e vincite; • provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari; • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; • redditi di lavoro autonomo; • redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro; 	

	<ul style="list-style-type: none"> • redditi diversi; devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle relative ritenute alla fonte e/o delle imposte sostitutive, specificando gli appropriati codici tributo.	
16	TOBIN TAX Pagamento diretto o da parte di banche, intermediari finanziari e notai dell'imposta inerente ai trasferimenti aventi ad oggetto azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, e titoli rappresentativi, nonché per le operazioni cosiddette ad alta frequenza, eseguiti nel corso del mese precedente.	
17	LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'Iva a credito dell'Erario reveniente dalla liquidazione periodica di <i>competenza del mese di gennaio 2017 (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 febbraio 2017)</i> , hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza del termine) del pagamento non eseguito o effettuato in misura non sufficiente. L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche ed evidenziando i codici inerenti al tributo da regolarizzare, nonché quegli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi.	
17	LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO-SOGGETTI TRIMESTRALI (CATEGORIE SPECIALI) I soggetti passivi o contribuenti Iva in regime trimestrale per "natura" di cui all'art. 74, commi 4 e 4-bis del decreto Iva (categorie speciali), come, a titolo meramente indicativo gli autotrasportatori e i benzinai, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'Iva a credito dell'Erario reveniente dalla liquidazione periodica di <i>competenza del quarto trimestre 2016 (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 febbraio 2017)</i> , hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza del termine) del pagamento non eseguito o effettuato in misura non sufficiente. L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche ed evidenziando i codici inerenti al tributo da regolarizzare, nonché quegli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi.	
17	RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO-SOSTITUTI D'IMPOSTA I contribuenti-sostituti d'imposta, che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte e/o delle ritenute alla fonte di <i>competenza del mese di gennaio 2017 (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 febbraio 2017)</i> , hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza del termine) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente. L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24 ed evidenziando i codici inerenti al tributo da regolarizzare, nonché quegli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi.	
18	LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA MENSILE-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'Iva a credito dell'Erario riveniente dalla liquidazione periodica di competenza dello scorso mese di marzo	

	<p>(il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 18 aprile 2017, in quanto il giorno 16 cadeva di domenica e il giorno successivo era festivo), hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) con il pagamento dell'Iva a debito non eseguito o effettuato in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione dell'entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento - direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati - utilizzando il modello F24 con modalità telematiche ed evidenziando il codice inerenti all'entità del tributo da regolarizzare, nonché quelli per la sanzione amministrativa e per gli interessi.</p>	
18	<p>RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE-SOSTITUTI D'IMPOSTA</p> <p>I contribuenti-sostituti d'imposta, che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte sostitutive e/o delle ritenute alla fonte di <i>competenza dello scorso mese di marzo (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 18 aprile 2017, in quanto il giorno 16 cadeva di domenica e il giorno successivo era festivo)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento - direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati - utilizzando il modello F24 ed evidenziando i codici inerenti al tributo da regolarizzare, nonché quegli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi.</p>	
22	<p>AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE</p> <p>Le agenzie di somministrazione devono procedere a comunicare in via telematica al Centro per l'impiego competente, tramite il modello UnificatoSomm, tutti i rapporti con i lavoratori somministrati che nel corso del mese precedente risultano instaurati, prorogati, trasformati o cessati.</p>	
22	<p>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</p> <p>Le Amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. della L. 4 novembre 2010, n. 183, devono procedere a consegnare al lavoratore la copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o la copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel corso del mese precedente.</p>	
22	<p>ARMATORI E SOCIETÀ DI ARMAMENTO</p> <p>Gli armatori e le società di armamento devono procedere a comunicare, utilizzando il servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare, l'assunzione e la cessazione dei marittimi imbarcati o sbarcati nel corso del mese precedente.</p>	
22	<p>AZIENDE DI SPEDIZIONE-AGENZIE MARITTIME-DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI</p> <p>Le imprese di spedizione e le agenzie marittime che applicano il Ccnl del settore merci devono procedere al pagamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati, tenendo presente che sia il versamento dei contributi, sia l'invio delle distinte di contribuzione devono essere effettuati utilizzando esclusivamente il canale telematico.</p>	
22	<p>CANONE DI CONCESSIONE SUGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO</p> <p>I concessionari della rete telematica, di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 640/1972, devono procedere al pagamento del canone di concessione sugli apparecchi di intrattenimento inerente al secondo periodo contabile (mesi di marzo e aprile), mediante versamento utilizzando esclusivamente il modello F24-accise, tenendo in considerazione che nell'ipotesi di omesso o insufficiente versamento si rende applicabile, come regola, la</p>	

	sanzione amministrativa calcolata sull'ammontare non corrisposto.	
22	CONTRIBUTO CONAI Liquidazione della <i>contribuzione dovuta per il mese precedente</i> e invio al Conai-Conorzio Nazionale Imballaggi delle inerenti dichiarazioni, tenendo presente che il contributo risultante dalla dichiarazione deve essere corrisposto entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione medesima e, in ogni caso, solamente dopo il ricevimento dell'addebito.	
22	ENASARCO-CONTRIBUTI PRIMO TRIMESTRE Le case mandanti o committenti e/o i preponenti di agenti e/o rappresentanti di commercio devono procedere al pagamento dei contributi dovuti sulle provvigioni inerenti al trimestre solare precedente mediante versamento utilizzando il sistema Sepa Direct Debit (SDD) o, in alternativa, tramite bollettino bancario Mav, tenendo presente che prima di procedere è necessario inviare telematicamente un'apposita distinta, tramite il sito Internet dell'Enasarco.	
22	PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO Gli esercenti attività di intrattenimento, ai quali l'Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 733, devono procedere al pagamento della <i>quarta rata del secondo periodo contabile</i> (mesi di marzo e aprile), pari al prelievo erariale unico dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate, mediante versamento utilizzando, esclusivamente in via telematica, il modello F24.	
25	CONTRIBUTI ENPAIA I datori di lavoro agricolo devono procedere sia al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per gli impiegati agricoli, sia alla presentazione della inerente denuncia.	
25	OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE-COMUNICAZIONE Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat inerenti al mese precedente.	
29	ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO Per i contribuenti persone giuridiche, aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura è avvenuta <i>alla fine dello scorso mese di marzo</i> , poiché il termine per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata), se dovuti, ai fini dell'imposta sul reddito e dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive è scaduto il 28 febbraio 2017 (undicesimo mese del periodo d'imposta), sussiste la possibilità, entro la data in esame, di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza del termine) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente. L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte dovute, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24 ed evidenziando i codici inerenti al tributo da regolarizzare, nonché quegli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi.	
29	DICHIARAZIONE ANNUALE IVA INTEGRATIVA PER L'ANNO 2016-REGOLARIZZAZIONE Per i soggetti passivi Iva che hanno presentato in termini la dichiarazione annuale per il periodo d'imposta sussiste la possibilità di procedere alla regolarizzazione dell'eventuale l'infedele dichiarazione Iva relativa all'anno 2016, mediante invio telematico diretto o tramite un intermediario abilitato con la corresponsione della prevista sanzione amministrativa ridotta di €27,78 (1/9 di €250,00), tenendo presente che nel caso vi siano imposte da corrispondere a queste devono necessariamente ritenersi soggette alla sanzione per omesso versamento e gli interessi dovuti.	
29	DICHIARAZIONE ANNUALE IVA TARDIVA PER L'ANNO 2016-	

	<p>REGOLARIZZAZIONE</p> <p>Per i soggetti passivi Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale per il periodo d'imposta precedente, scade il termine per procedere alla regolarizzazione dell'omessa presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2016, mediante invio telematico diretto o tramite un intermediario abilitato con la corresponsione della prevista sanzione amministrativa ridotta di €25,00 (1/10 di €250,00), tenendo presente che nel caso vi siano imposte da corrispondere a queste devono necessariamente ritenersi soggette alla sanzione per omesso versamento e gli interessi dovuti.</p>	
29	<p>PREU-Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento</p> <p>Gli esercenti attività di intrattenimento, ai quali l'Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 733, devono procedere al pagamento della <i>prima rata del terzo periodo contabile</i> (mesi di maggio e giugno), pari al 25% del prelievo erariale unico dovuto per il primo periodo contabile dell'anno in corso (mesi di gennaio e febbraio), mediante versamento utilizzando, esclusivamente in via telematica, il modello F24, tenendo presente che in caso di omesso o insufficiente versamento si rende applicabile, come regola, la sanzione amministrativa in relazione dell'ammontare non corrisposto.</p>	
30	<p>BILANCIO D'ESERCIZIO APPROVATO IL 30 APRILE 2017-DEPOSITO</p> <p>Ai sensi dell'art. 2435 del codice civile, le società con esercizio coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio nei 120 giorni dal 31 dicembre 2016 e, quindi, il 30 aprile 2017, scade il termine per procedere al deposito della copia del bilancio d'esercizio e degli inerenti allegati presso il competente Registro delle imprese.</p>	
31	<p>ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE [F]</p> <p>Per i contribuenti persone giuridiche aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura è stabilita <i>per la fine del prossimo mese di giugno</i>, scade il termine per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata), mediante versamento - direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati - utilizzando il modello F24 e specificando gli appropriati codici tributo riguardanti le somme dovute che, di regola, si possono riferire alla seconda o unica rata inerente al periodo d'imposta in corso dell'Ires, dell'Irap, dell'addizionale Ires inerente al settore petrolifero e gas e dell'eventuale maggiorazione Ires.</p>	
31	<p>COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICHE IVA-PRIMO TRIMESTRE 2017</p> <p>Per i soggetti passivi Iva che non risultano esonerati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalla presentazione della dichiarazione Iva annuale; • e/o: • dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche; <p>sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero, scade il termine, <i>salvo proroga</i>, per procedere a effettuare l'invio telematico all'Agenzia delle entrate dei dati informativi inerenti alle liquidazioni periodiche Iva relative al trimestre solare precedente (mesi di gennaio, febbraio e marzo).</p>	
31	<p>CONTRIBUZIONI INPS</p> <p>Trasmissione telematica diretta o per il tramite di un intermediario, del modello Uniemens relativo alla denuncia retributiva e contributiva dei lavoratori dipendenti del mese precedente, nonché, se ne ricorrono i presupposti, dei compensi corrisposti nel medesimo periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro; • ai collaboratori coordinati e continuativi; • ai lavoratori a progetto; • ai lavoratori autonomi occasionali; • ai venditori a domicilio; 	

	<ul style="list-style-type: none"> • agli altri soggetti iscritti alla Gestione separata Inps. • Analogo adempimento per i soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport. 	
31	<p>DICHIARAZIONE DEI REDDITI-MODELLO REDDITI-SC-PRESENTAZIONE</p> <p>I soggetti Ires (società di capitali ed enti commerciali residenti) che hanno chiuso il periodo d'imposta <i>alla fine dello scorso mese di agosto</i>, devono procedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC) in modalità esclusivamente telematica diretta o tramite intermediari abilitati.</p>	
31	<p>FATTURAZIONE DIFFERITA TRIANGOLARE</p> <p>Termine per procedere all'emissione delle fatture, anche eventualmente in forma semplificata, inerenti alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio soggetto cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel corso del precedente mese.</p>	
31	<p>IMPRENDITORI INDIVIDUALI-ESTROMISSIONE AGEVOLATA DALL'AMBITO IMPRENDITORIALE DEI BENI IMMOBILI STRUMENTALI</p> <p>Per gli imprenditori individuali, ai sensi dell'art. 1, commi 115-121, della L. 28 dicembre 2015 n. 208, scade il termine per avvalersi della facoltà di estromissione agevolata dall'ambito imprenditoriale dei beni immobili strumentali posseduti al 31 ottobre 2016, con effetto dall'1 gennaio 2017.</p>	
31	<p>LIBRO UNICO DEL LAVORO</p> <p>Effettuazione delle annotazioni sul libro unico del lavoro dei dati inerenti al mese precedente, tenendo presente che per le eventuali variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con il differimento di un mese.</p>	
31	<p>SCHEDA CARBURANTE</p> <p>Gli esercenti attività d'impresa che hanno attivato le schede carburanti devono procedere ad annotare sulle stesse il numero dei chilometri percorsi dall'automezzo nel corso del mese di riferimento.</p>	